

## **Emendamento 8.500 (nuova formulazione)**

### **Relazione tecnica**

#### **Commi da 11 a 11-quater**

La disposizione si sostanzia in un intervento legislativo volto a ampliare la salvaguardia dai requisiti di accesso al pensionamento previsti ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (vale a dire consentire l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato articolo 24 ancorché maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011) con riferimento a ulteriori soggetti individuati nei seguenti termini:

- a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, n. 223/1991 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
- b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
  - abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 ;
  - perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
- c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
  - abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 ;
  - perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
- d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente al 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

Il beneficio, riconosciuto secondo le procedure già adottate in sede di decreto ministeriale del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 relativi alle collettività di lavoratori salvaguardati già previste, è

concesso nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori interessati operando secondo le procedure già adottate in sede di decreto ministeriale del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 relativi alle collettività di lavoratori salvaguardati già previste.

Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS i soggetti interessati e i conseguenti oneri, che costituiscono comunque limiti di spesa, risultano i seguenti:

**Estensione della salvaguardia prevista dall'articolo 24 c. 14, 15 della legge n. 214/2011 e articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14/2012 - decreto interministeriale del 1 giugno 2012 (65.000) - e dall'articolo 22 della legge n. 135/2012 - decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 (55.000)**

	Numero
Mobilità ordinaria <sup>(1)</sup>	1.800
Mobilità in deroga <sup>(2)</sup>	760
Cessati <sup>(3)</sup>	5.130
Volontari <sup>(4)</sup>	2.440
<b>Totale</b>	<b>10.130</b>

(1) Con accordi di tipo non governativo entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento entro il 30 settembre 2012

(2) Con accordo entro il 31 dicembre 2011 e data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012

(3) Cessati entro il 30 giugno 2012 senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro.

(4) Senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro; in mobilità in attesa di effettuare primo versamento volontario

**Oneri per estensione della salvaguardia prevista dall'articolo 24 c. 14, 15 della legge n. 214/2011 e articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14/2012 - decreto interministeriale del 1 giugno 2012 (65.000) - e dall'articolo 22 della legge n. 135/2012 - decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 (55.000)**

(milioni di euro correnti)

Anno di decorrenza	ONERE ANNUO PER LA SALVAGUARDIA					Totale oneri	Lavoratori mobilitati interessati al compimento dei requisiti (decorrenza anno successivo)	Lavoratori cessati e volontari interessati al compimento della decorrenza
	Mobilità ordinaria(1)	Mobilità in deroga(2)	Cessati(3)	Volontari(4)				
2012	-	-	-	-	-	-	1.420	-
2013	8	7	34	15	64	520	5.620	
2014	19	12	72	31	134	620	1.950	
2015	19	9	84	23	135	-	-	
2016	17	6	71	13	107	-	-	
2017	7	1	33	5	46	-	-	
2018	5	0	23	2	30	-	-	
2019	3	0	23	2	28	-	-	
2020	2	0	7	1	10	-	-	

(1) Con accordi di tipo non governativo entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento entro il 30 settembre 2012.

(2) Con accordo entro il 31 dicembre 2011 e data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012.

(3) Cessati entro il 30 giugno 2012 senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro.

(4) Senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro. In mobilità in attesa di effettuare primo versamento volontario

### Comma 11-quinquies – dal primo al terzo periodo

La disposizione ridetermina da 100 milioni di euro a 36 milioni di euro la dotazione dell'anno 2013 del fondo previsto nel testo originario dell'AC 5534-bis, comportando, conseguentemente, economia di 64 mln di euro per l'anno 2013, che concorre alla copertura dei maggiori oneri conseguenti dai commi da 11 a 11-quater.

### Comma 11-quinquies – quarto e successivi periodi

La disposizione prevede che qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni già vigenti in materia di salvaguardia e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis attuativo della disposizione di cui al comma 11 vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, 959 milioni di euro per l'anno 2014, 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, 583 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo di cui al comma in esame (primo periodo). L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (conferenza di servizi).

I sopra indicati oneri programmati, per un numero complessivo di lavoratori salvaguardati pari a circa 130.000 (65.000 + 55.000 + 10.130), possono essere dettagliati come da sotto riportata tabella:

Oneri programmati in materia di salvaguardia  
(valori in mln di euro)

	a) articolo 24, comma 15 DL 201/2011, convertito con legge 214/2011 (65.000)	b) art. 22 DL 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 (55.000)	(b+a)	c) Estensione nuovi salvaguardati emendamento in esame (10.130)	Totale (a + b + c)
2013	245		245	64	309
2014	635	190	825	134	959
2015	1.040	590	1.630	135	1.765
2016	1.220	1.050	2.270	107	2.377
2017	1.030	1.180	2.210	46	2.256
2018	610	840	1.450	30	1.480
2019	300	255	555	28	583
2020	0	35	35	10	45
cumulato	5.080	4.140	9.220	554	9.774

Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Comma 11 – sexies

La normativa vigente prevede dal un meccanismo di rivalutazione ai prezzi delle pensioni previdenziali con l'applicazione dell'indice di rivalutazione per fasce di importo, sulla base dei seguenti coefficienti dal 2014:

<b>Fasce di importo</b>	<b>Coefficienti</b>
fino a 3 volte trattamento minimo INPS	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS	90%
oltre 5 volte trattamento minimo INPS	75%

La normativa proposta prevede l'applicazione dei seguenti coefficienti:

<b>Fasce di importo</b>	<b>2014 Coefficienti</b>	<b>Dal 2015 Coefficienti</b>
fino a 3 volte trattamento minimo INPS	100%	100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS	90%	90%
da 5 a 6 volte trattamento minimo INPS	75%	75%
oltre 6 volte trattamento minimo INPS	0%	75%

Sulla base dei seguenti parametri:

- monte pensioni stimato 2013: circa 250,7 mld al netto della spesa per pensioni e assegni sociali (sulla base delle previsioni Nota di aggiornamento DEF 2012);
  - tasso inflazione 2013 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2012;
  - quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) nella fascia di importo sopra 6 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS): circa il 5%;
  - per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame;
- derivano le seguenti economie (in mln di euro):

	2013	2014	2015
al lordo effetti fiscali	0	200	200
al netto effetti fiscali	0	135	135

Le economie sopra riportate concorrono alla copertura dei maggiori oneri conseguenti dai commi da 11 a 11-quater.

Il comma in esame prevede altresì che entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle

disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-*quinquies*. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014 entro i successivi 30 giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo sopra sei volte il minimo nella misura prevista prima dell'entrata in vigore del primo periodo del presente comma ovvero in misura ridotta.

Va da sé che essendo le economie conseguenti dalla disposta deindicizzazione per l'anno 2014 delle fasce di importo sopra sei volte il minimo utilizzate a copertura dei maggiori oneri conseguenti dall'estensione della platea dei lavoratori salvaguardati di cui ai commi da 11 a 11-*quater*, l'eventuale adozione del sopra indicato DPCM comporterebbe consequenzialmente la riduzione in tale sede delle risorse disponibili per la complessiva salvaguardia indicate al comma 11-*quinquies* e, pertanto, l'applicazione con riferimento a tali risorse così rideterminate della procedura di accertamento di cui al comma 11-*quinquies* medesimo.

Pertanto, in sintesi, dal complessivo emendamento derivano i seguenti effetti:

Effetti finanziari (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

	2013	2014	2015
Commi da 11 a 11- <i>quater</i>	-64	-134	-135
Comma 11- <i>quinquies</i> primo periodo (rideterminazione Fondo)	+64		
Comma 11- <i>sexies</i> primo periodo (deindicizzazione per l'anno 2014 delle fasce di importo sopra sei volte il minimo)		135	135
Effetto complessivo	0	1	0

13 NOV. 2012

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato